



diritto & religioni

Semestrale
Anno XV - n. 2-2020
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

30



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XV – n. 2-2020
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto †, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, G.B. Varnier, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

L. Caprara, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni

G.B. Varnier

G. Dalla Torre †

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli,

F. Balsamo, C. Gagliardi

M. Carni, M. Ferrante, P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Federico Aznar Gil – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof. Gian Battista Varnier – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore

Via Camposano, 41 (ex via De Rada) Cosenza – 87100

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Sito web: www.pellegrinieditore.it

Indirizzo web rivista: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza

Università degli Studi di Napoli Federico II

Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80134

Tel. 338-4950831

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Sito web: <https://dirittoereligioni-it.webnode.it/>

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:
per l'Italia, € 75,00
per l'estero, € 120,00
un fascicolo costa € 40,00
i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00
un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:
Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:
– versamento su conto corrente postale n. 11747870
– bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Rotae Romanae Tribunal – Seattlen – Decretum Turni – Nullitatis Matrimonii- 10 ottobre 2018 – coram Xaverio Leone Arokiaraj

(*Omissis*) **1. Facti species.** – Domina X, die nata, catholica, actrix, et Dominus Y die ortus, item catholicus, in causa conventus, post biennium circiter frequentationis praenuptialis die 28 novembris 1995 matrimonium canonicum celebraverunt in ecclesia paroeciali Sanctae Martae dicata, intra fines archidioecceseos Seattlensis.

Coniugalis convictus, quinq̄ues prole ditatus, inde ab initio haud serene processit ob dissensiones ingravescentes inter coniuges ac tandem mense iulio anni 2012 iidem ad separationem de facto pervenerunt. Instante dein muliere, divortium civile pronuntiatum est ineunte anno 2013.

2. – Die 6 martii 2013 mulier supplicem libellum obtulit Tribunali Metropolitanano Seattlensi, competenti ratione loci contractus, nullitatis incusans suum matrimonium cum viro ob suisius gravem defectum discretionis iudicii ex can. 1095, n. 2 et ob incapacitatem assumendi onera matrimonialia essentialia ex parte conventi, ad mentem can. 1995, n. 3.

Rite constituto Iudicum collegio, supplex libellus admissus est et latum est decretum concordationis dubii sub formua supra relata, decreto diei 26 aprilis 2013. Pars conventa, legitime in ius, vocata, nullitatis matrimonii declarationi sese mordicus opposuit. Utraque vero pars technica defensione communita in iudicio interfuit.

Instructio rite peracta est per partium auditionem et plurium acquisitionem testimoniorum, inter alia psychologorum qui partibus astiterant. Duplex votum peritale ex officio confectum est et documenta a partibus oblata actis unita sunt, inter quae eminet relatio consulentis psychologi apud Forum civile circa quaestionem de custodia filiorum nominati. Actis publicatis et congrua habita causae disceptatione, die 22 februarii 2017 Tribunal primi gradus affirmativam edidit sententiam ex utroque capite.

Tunc vir, sicut ceterum iam praenuntiaverat, appellationem directe interposuit ad Hoc Apostolicum Romanae Rotae Tribunal. Heic Turno rite constituto, acceptis insuper deputati vinculi Tutoris animadversionibus, Patribus de Turno praepremis solvenda proponitur quaestio praeliminaris, utrum nempe praefata appellatio evidenter mere dilatoria appareat, quo in casu confirmanda erit impugnata sententia.

3. – In iure et in facto. – Iam alias exposuimus, novitatem can. 1680 §2

explicantes, recenter promulgatam legem iudici appellationis confirmationem imponere prioris sententiae affirmativae, quoties proposita appellatio «evidenter mere dilatoria» resultet. Siquidem vero omnis appellatio in se est dilatoria, quatenus ultimam iudicii definitionem suapte natura dilatat, mere dilatoria autem evadit, quandoque ex attenta tabularum analysi earumque cum lata sententia collatione, rationabiliter constat ope allatorum argumentorum nullimode prolatam decisionem reformatum iri in novo celebrando gradu.

Evidentia equidem indolis impugnationis mere dilatoriae tunc habetur, cum peculiaris soliditas probationum atque argumentorum, quibus affirmativa decisio innitur nulla probabilitate scalpi poterit in renovanda tractatione.

Exinde iudiciorum oeconomia, sicut et fidelium interesse statum suum personalem definiendi – eundemque fortasse ad regulam canonicam redigendi – abs dubio postulant ne inutiliter tempus teratur ad ulterius firmandum quod iam ex actis et probatis satis superque firmum patet.

Opportune recolamus monitionem Maximi illius Pontificis, Pii PP. XII, ulterius inquirendum non esse, certitudine morali iam adepta: «*non si dovrà insistere, con notevole aggravio delle parti, perché si adducano nuove prove per raggiungere un grado ancor più elevato. L'esigere la più grande possibile sicurezza, nonostante la corrispondente certezza che già esiste, non ha giusta ragione ed è da respingersi*» (Allocutio ad Rotam Romanam diei 1 octobris 1942, AAS 34 [1942], p. 343, n. 5).

Quod ceterum congruit cum Regula Iuris inde ab aetate classica in Ecclesia observata: «*Eum, qui certus est, certiorari ulterius non oportet*» (R. I. 31).

4. – In casu, appellata sententia cum collectis probationibus atque cum conventi appellatione collata, infrascripti Patres pro suaso habent inutile fore causam in secundo gradu revolvere. Namque sententia logice et cohaerenter congestis probationibus innitur: statuerunt igitur Patres decisionem primae instantiae esse confirmandam.

Profecto acre inter partes contrapositum, si optabile nunquam est ob simultatis sensus ex eo scatetes et animorum contentionem quam suscitatur, in casu, ob strenuam viri oppositionem ad expetitam a muliere nullitatem, etiam vero effecit ut coniugalis vicissitudo ab imis unguibus ad verticem summum – ut ita loquamur – exploraretur, testimoniis sive genericis sive technicis fuse lateque ex utraque parte assumptis, it ut vix fieri possit ut ulterius nunc investigetur et quidem cum diverso iudiciali exitu.

Enimvero appellata sententia collectas probationes critico examini suppeditavit et in apta tabula concinnavit, probandis logicis nexibus inter easdem institutis, ex iisdem tandem conclusiones depromens quas infrascripti Patres plane asciscunt, quin necesse sit totam materiam denuo pervolvere.

5. – Sufficiat igitur praecipua tantum recolere quoad incapacitatem discretivam mulieris, in eisdem anomalia psychica – rationabiliter uti personalitate dependenti restituta – innixa; quae personalitas dependens, in sinu familiae originis evoluta, mulierem praepedivit a congrue aestimanda et libere eligenda matrimoniali optione, sicut recte animadvertunt Iudices Seattlenses: “Because of experiences in her family background, she did not understand marriage as a partnership, nor she did understand that she had the right to be treated as an equal partner in a union. She chose marriage from a place of neediness, not from a place of freedom” (Acta p. 805/25).

Eiusmodi conclusiones fundatae sunt in acta testimoniorum cribratione (cf. Acta, pp. 805-814), ex qua distincte emergit, ob peculiarem codicionem educativam, mulierem evolvisse ineptam personalitatem, pressius incapacem aestimandi et seligendi cum sufficienti libertate coniugii officia, sicut et demonstratum est in convictus subsequenti evolutione.

Firmat utique Iudicum deductiones etiam peritorum opinio, scientifica methodo concepta, ex qua evidens scatet incapacitas mulieris, utpote quia eadem fuit in nubendo “‘locked on target’: locked on to the point of either not recognizing or ignoring serious challenges to building a healthy relationship” (Acta, p. 8 14133), quod vero “presents as an indication of dependent behavior...that is, a desire for connection and someone to both care for her and take some responsibility for her behavior” (Summ., p. 815/33), ita ut mulier veram ac propriam caecitatem (“blindness”) experta sit in matrimonio eligendo. Quod simul incapacitatem sonat delineandi electionis obiectum, et seligendi inter alternas optiones, quas quidem perspicere actrix nequibat.

6. – Pariter quod ad viri incapacitatem assumendi obligationes essentielles coniugii, extra quodvis rationabile dubium est conventum anomaliam ordinis psychici pati, ob quas non valuit tempore celebrati matrimonii sibi efficaciter munera assumere coniugis, speciatim ad aedificationem relationis cum consorte benignae et aequalis quod spectat. Recte autumaverunt primi Iudices, differentiam inter nomina clinica a variis peritis anomaliae tributam parum conferre, salva rerum substantia, seu acclaratis praesentia et actuoso anomaliae influxu in psychem nubentis, qui impar ex eo evasit valido nuptiali contractui.

Etiam quoad conventum Iudices primi gradus conclusiones suas imprimis in probationibus oralibus fundarunt (Acta, pp. 815-818), dein in peritorum votis (Acta, pp. 818-819; sed et pp. 791-800), qui apud virum deordinationem personalitatis agnoscunt (excepto psychiatro a curatione conventi, qui codicionem eius imminuit, cuius vero deductiones datis rationibus appellati Iudices refellunt: cf. speciatim Acta, p. 792), narcissisticam plerique, antisocialem vero quidam eorum: ast recte Iudices animadvertunt, sicut nuper notavimus, “what matter is

not the names, but the realities that the names convey” (Acta, p. 791/13).

Praeter igitur nomen diagnosticum – narcissisticum ceterum probabilius manet -, satis est clarificatum in casu virum incapacitate laborasse exstruendi cum muliere germanum vitae et amoris consortium, seu relationem coniugalem ad bonum compartis ordinatam et mutua observantia aequalique dignitate instructam: is potius “wanted what he could give him: children, sexual intimacy, a home, a Catholic family; he ‘used’ (petitioner’s word) her to obtain these goals, not to build a partnership of life and love” (Acta, p. 819/40) .

Viri mores in coniugio de facto consortionem quassaverunt, et siquidem plures annos convictus tenuit, id pressius mulieris indoli dependenti imputandum est, seu cuidam morbidae anomalarum indolum combinationi vel, uti saepe dicitur, collusioni; ast cum primum actrix maturationem quandam experiri nacta tandem est, convictus factus est intolerabilis victu et precarium insanumque aequipondium pessum ivit irreparabiliter.

Omnia proinde acta e probata uno conspectu amplectentes, infrascripti Patres pro suo habent appellationem propositam evidenter mere dilatoriam existere ideoque confirmandam esse primi gradus sententiam.

7. – Ad mentem denique can. 1691, § 1 Patres officium advertunt partes monendi, ne prolem quoquomodo involvant in contentionem inter se exortam – quam utinam componere tandem satagant, saltem pro bono filiorum!

Verbis uti malumus ipsius Romani Pontificis, genitores seiunctos quasi obsecrantis: “Apart from every other consideration, the good of children should be the primary concern, and not overshadowed by any ulterior interest or objective. I make this appeal to parents who are separated: ‘Never ever, take your child hostage! You separated for many problems and reasons. Life gave you this trial, but your children should not have to bear the burden of this separation or be used as hostages against the other spouse. They should grow up hearing their mother speak well of their father, even though they are not together, and their father speak well of their mother’ (Catechesis [20 May 2015]: *L’Osservatore Romano*, 21 May 2015, p. 8). It is irresponsible to disparage the other parent as a means of winning a child’s affection, or out of revenge or self-justification. Doing so will affect the child’s interior tranquillity and cause wounds hard to heal” (Adh. ap. *Amoris laetitia*, n. 245).

Velint partes huiusmodi paterna monita intento aure accipere et aperto corde!

8. – His omnibus in iure et in facto expositis et mature perpensis, appellatione partis conventae collata cum impugnata sententia necnon cum omnibus primi gradus actis, aniadversionibus item Defensoris vinculi deputati (*quamquam vero macris!*) expensis, infrascripti Patres Auditores de Turno

quaestioni propositae respondendum censuerunt uti respondent: *Negative ad primum et Affermative ad alterum, seu appellationem contra sententiam affirmativam Trib. Seattlen. diei 22 februarii 2017 non esse admittendam ideoque sententiam affirmativam eandem confirmari.*

Ita decreverunt Patres, statuentes ut praesens decretum notificetur omnibus quorum intersit, et executioni tradatur ad omnes iuris effectus. (*Omissis*)

A proposito di un'interessante interpretazione della “appellatio mere evidenter dilatoria” e del ricorso all'ammonizione ex can. 1691, § 1 a tutela del “bonum familiae”.

MARIO FERRANTE

RIASSUNTO

La Rota romana con il decreto in commento torna, nuovamente, ad occuparsi del tema dell'appello manifestamente dilatorio, introdotto dalla riforma del processo matrimoniale del 2015, ancora in attesa di trovare un consolidato orientamento giurisprudenziale che ne definisca gli incerti contorni applicativi. La soluzione proposta dalla Rota si segnala soprattutto per l'apprezzabile tentativo di realizzare un equilibrio giurisprudenziale tra il diritto di difesa che si estrinseca nell'appello e il diritto, altrettanto rilevante, ad avere una celere definizione di un processo il tutto, tenendo prioritariamente in considerazione la salus animarum delle parti. Tuttavia, la conclusione cui giunge la Rota sembra essere poco bilanciata in quanto restringe eccessivamente gli spazi concessi all'appello. Infatti, il decreto in esame interpreta il funzionamento del filtro subordinando l'ammissibilità dell'appello al fatto che l'appellante si dimostri – sin dagli atti introduttivi dell'impugnazione – in grado di produrre nuovi elementi, non solo argomentativi bensì anche probatori, aventi un grado di novità tale da fare ragionevolmente ritenere di potere ribaltare l'esito del giudizio di primo grado. Così argomentando, si rischia, però, di accostare l'appello che un mezzo ordinario di impugnazione della sentenza al diverso istituto della Nova Causae propositio.

Infine, il decreto contiene un esplicito monito rivolto alle parti in causa al rispetto dei diritti reciproci e verso i figli che appare in linea con la tutela del “bonum familiae” che è al centro dell'attuale magistero pontificio, secondo cui il bene della famiglia, e soprattutto dei figli minori, anche nelle ipotesi di nullità matrimoniale, viene sempre al primo posto e, pertanto, non può essere lasciato al solo intervento delle autorità civili.

PAROLE CHIAVE: *appello; filtro; matrimonio; bonum familiae.*

ABSTRACT

About an interesting interpretation of the “appellatio mere evidenter dila-

toria” and the recourse to the warning ex can. 1691, § 1 to safeguard “bonum familiae”

The Rota Romana, with the decree under comment, once again deals with the issue of the merely dilatory appeal, introduced by the 2015 reform of the matrimonial process, which is still waiting to find a consolidated jurisprudential opinion that defines its uncertain applicative outlines. The solution proposed by the Rota is especially noteworthy for its appreciable attempt to achieve a jurisprudential balance between the right of defence that is expressed in the appeal and the equally remarkable right to have a speedy settlement of a trial, with priority given to the salus animarum of the parties.

Moreover, the conclusion reached by the Rota seems to be poorly balanced as it excessively restricts the space granted to the appeal. Indeed, the decree in review interprets the operation of the filter by making the admissibility of the appeal conditional on the appellant proving – as early as in the appeal application – that he is able to produce new elements, not only argumentative but also probative, having a degree of novelty such as to make it reasonable to believe that it can overturn the outcome of the judgment at first instance. In so arguing, however, there is a risk of likening the appeal, which is an ordinary means of challenging the decision issued at first instance, to the different legal instrument of the Nova Causae propositio.

Lastly, the decree contains an explicit warning to the parties to respect each other's rights and those of the children, which appears to be in line with the protection of the “bonum familiae” that is at the heart of the current papal magisterium, according to which the good of the family, and especially of the children, even in cases of matrimonial nullity, always comes first and, therefore, cannot be left to the discretion civil authorities.

KEY WORDS: *appeal; filter; marriage; bonum familiae.*

SOMMARIO: 1. *Considerazioni introduttive* – 2. *Le motivazioni della riforma della disciplina dell'appello* – 3. *Il concetto di “appellatio mere evidenter dilatoria” nel decreto in esame* – 4. *La nuova struttura dell'appello nel contesto del Codice* – 5. *La tutela del bonum familiae e l'ammonizione alle parti ex can. 1691, § 1* – 6. *Conclusioni.*

1. Considerazioni introduttive

Il caso posto all'attenzione della Rota romana e risolto dal decreto in commento, pur nella sua brevità, offre molteplici spunti di riflessione su alcuni profili critici della giurisprudenza rotale.

La decisione della Rota, infatti, si sofferma su diversi aspetti di indubbio interesse canonistico che spaziano dal diritto processuale a quello sostanziale. Alcuni di questi sono di recente introduzione, come quello di stabilire se e quando un appello possa considerarsi manifestamente dilatorio¹; altri, invece, pur essendo già stati ampiamente dibattuti in passato, restano sempre interessanti, come l'incidenza sulla validità del consenso matrimoniale del disturbo dipendente di personalità verso l'altro coniuge, su cui, in questa sede, non possiamo, però, dilungarci².

Con il decreto in esame la Rota romana torna, dunque, nuovamente, ad occuparsi dell'ormai annoso tema dell'appello manifestamente dilatorio, che risulta ancora in attesa di trovare un consolidato orientamento giurisprudenziale che ne definisca esattamente gli incerti contorni applicativi, fornendo una interessante soluzione ermeneutica su cui ci soffermeremo.

Il decreto si conclude con un forte monito (*ex can. 1691, § 1*) rivolto alle parti "sugli obblighi morali o anche civili, cui siano eventualmente tenute

¹ Cfr. PAOLO MONETA, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), n. 21 del 2017, pp. 6 ss.; MARIO FERRANTE, *Primi orientamenti giurisprudenziali della Rota Romana sull'inammissibilità dell'appello "manifestamente dilatorio"* (*can. 1680 § 2, can. 1687 § 4*), in *Questa Rivista*, 2018 vol. 1, pp. 471-478. Si tratta di un'innovazione di indubbio rilievo che sembra riprendere un'analogo riforma intervenuta nel 2012 nel Codice di procedura civile italiano con la Legge n. 134 del 7 agosto 2012 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Con essa una sorta di udienza filtro: il nuovo appello è filtrato, ovvero sottoposto ad un filtro circa la ragionevole probabilità di accoglimento; il ricorso è dichiarato inammissibile con ordinanza non reclamabile quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolto. In argomento si rinvia (anche per interessanti spunti di diritto comparato) a SILVANA DALLA BONTÀ, *Contributo allo studio del filtro in appello*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.

² La giurisprudenza rotale – anche in tempi recenti – si è più volte occupata del disturbo dipendente di personalità. In un primo momento si è registrato un orientamento più restrittivo che considerava tale patologia – alla luce dell'antropologia cristiana e del *mutuum auditorium* che deve sussistere tra i coniugi – una semplice difficoltà e non una reale impossibilità, negandone, dunque, il valore invalidante del consenso, ritenendosi, anzi, necessaria una "*capacitatem in nupturientibus pro reciproca dependentia, seu inter-dependentia*" (così una *coram* Burke, del 3 marzo 1994, in *Forum*, 6, 1995, pp. 156-157, n. 18). Successivamente si sono, invece, registrate una serie di decisioni che si sono pronunciate affermativamente, ritenendo cioè il disturbo dipendente di personalità come causativo della nullità del matrimonio, seppure in tali pronunce quasi sempre il legame di dipendenza era connesso alla famiglia di origine (c.d. *mammismo*) e non alla persona dell'altro coniuge. In argomento si rinvia a ROBERTO PALOMBI, *Disturbi di personalità e consenso matrimoniale canonico*, in AA.VV., *L'incapacità consensuale tra innovazione normativa e progresso scientifico* (*can. 1095, Mitis Iudex e DSM-5*), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, pp. 163-169. L'A., dopo avere fatto un attento esame della giurisprudenza rotale in materia, rileva sinteticamente che il disturbo dipendente di personalità può essere alla base tanto di un difetto di discrezione di giudizio *ex can. 1095, 2°*, che di incapacità ad assumere gli oneri coniugali *ex can. 1095, 3°*. Questo disturbo, imperniato sulla "patologia della delega" si caratterizza per incidere "non soltanto sulla qualità del vissuto personale (dimensione del *bene esse*), ma sulla struttura profonda della relazione interpersonale (dimensione dell'esse come *co-esse*)" (p. 168).

l'una verso l'altra e verso la prole, per quanto riguarda il sostentamento e l'educazione"³.

Si tratta di un'ammonizione che si rinviene raramente nelle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale il cui senso e la cui importanza sembra, però, essersi fortemente rivalutata alla luce dell'attuale magistero pontificio, come dimostrato, da ultimo, dall'allocuzione di Francesco alla Rota romana del 29 gennaio 2021. Sotto l'impulso del regnante pontefice, infatti, il richiamo al rispetto dei doveri scaturenti da matrimoni falliti e dichiarati nulli, ha acquisito un rinnovato rilievo morale, spingendo il papa ad affermare che il "*bonum familiae*.. non può estinguersi *in toto* con la dichiarazione di nullità". E, inoltre, che la sua tutela non può esclusivamente essere affidata all'opera del giudice civile, attribuendo ai giudici ecclesiastici di "non mancare di testimoniare" nelle loro sentenze "questa ansia apostolica della Chiesa"⁴.

2. Le motivazioni della riforma della disciplina dell'appello

Uno degli aspetti più controversi e di incerta attuazione della riforma del processo canonico introdotta – per la Chiesa latina – con il *M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus* dell'8 settembre 2015⁵ è certamente l'introduzione di un filtro

³ Si tratta del nuovo canone introdotto dalla riforma del *Mitis Iudex* che, però, riprende del tutto, senza operare alcuna modifica, il testo del precedente can. 1689. Occorre ricordare che il citato canone non è l'unico in materia. Infatti, il can. 1071, § 3 prevede una licenza per la lecita celebrazione del matrimonio, qualora le parti avessero ancora degli obblighi naturali pendenti e derivanti da una precedente unione. Ancora, il can. 1154, in materia di separazione dei coniugi, prevede l'obbligo di provvedere sempre "al debito sostentamento ed educazione dei figli". Il Legislatore, a mezzo di queste norme, si pone l'obiettivo di proteggere la prole e la loro crescita umana. Sul punto cfr. FRANCESCO BERSINI, *Il diritto canonico matrimoniale*, Elledici, Torino, 1983, pp. 232-233; ALBERTO VANZI, *L'incapacità educativa dei coniugi verso la prole come incapacità ad assumere gli oneri essenziali del matrimonio (can. 1095, 3°)*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, Roma, 2006, pp. 158-159.

⁴ Così FRANCESCO, *Discorso agli ufficiali del tribunale della Rota romana, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 29 gennaio 2021*, in [HTTP://WWW.VATICAN.VA/CONTENT/FRANCESCO/IT/SPEECHES/2021/JANUARY/DOCUMENTS/PAPAFRANCESCO_20210129_ROTAROMANA.HTML](http://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/january/documents/papafrancesco_20210129_rotaromana.html).

⁵ Cfr. FRANCESCO, *M.P. Mitis iudex Dominus Iesus, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice di Diritto Canonico; M.P. Mitis et misericors Iesus, sulla riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio nel Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, entrambi del 15.VIII.2015, Città del Vaticano, 2015. In argomento cfr. ADOLFO ZAMBON, *Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Prima presentazione. Testo aggiornato al 21 ottobre 2015*, pubblicato sul sito dell'Associazione Canonistica Italiana, www.ascait.org; AA.VV., *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo. Il M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, a cura di Paolo Palumbo, Giappichelli, Torino, 2016; ANGELO SPILLA, *La riforma del processo matrimoniale canonico di papa Francesco*, in *Guttadauro, Annali*, voll. 15-16, 2015-2016, pp. 227-259; MARIO FERRANTE, *Riforma del processo matrimoniale canonico e delibazione*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, vol. 2, pp. 313-336.

previo per vagliare l'ammissibilità di ogni appello proposto avverso una sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio⁶.

L'evidente *ratio legis* che ha indotto il legislatore ad operare la riforma è quella di evitare tecniche difensive dilatorie e defatiganti del tutto incompatibili con la tutela della *salus animarum partium* (la quale in *Ecclesia suprema semper lex est*, ex can. 1752) e spesso dettate da inconfessate e inconfessabili – ma al contempo evidenti – motivazioni di carattere economico. Nel passato, infatti, non era raro assistere, specie in Italia, a degli appelli assolutamente privi di fondamento – ed anzi addirittura pretestuosi (c.d. "*appellationes frivolae vel frustratoriae*") – effettuati al solo scopo di allungare i tempi per l'ottenimento di una sentenza di nullità matrimoniale esecutiva che potesse essere oggetto di deliberazione⁷.

⁶ Il nuovo can. 1680, § 2, con riferimento al processo ordinario di nullità matrimoniale, stabilisce che "il tribunale collegiale, se l'appello risulta manifestamente dilatorio, confermi con proprio decreto la sentenza di prima istanza"; nello stesso senso si esprime il novellato can. 1687, § 4 – riferito al nuovo modello processuale costituito dal *processus brevior* – secondo cui: "Se l'appello evidentemente appare meramente dilatorio, il Metropolita o il Vescovo di cui al § 3, o il Decano della Rota Romana, lo rigetti a limine con un suo decreto". In argomento cfr. GIUSEPPE SCIACCA, *Diritto di appellare nel processus brevior e nel processo ordinario*, in AA.VV., *Prassi e sfide dopo l'entrata in vigore del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus e del Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019, pp. 65-81.

⁷ In argomento (a fronte di una bibliografia assai estesa) si rinvia (*ex pluribus*) a PIERLUIGI CONSORTI, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche e limite dell'ordine pubblico dopo il nuovo accordo di Villa Madama*, in questa «Rivista», II, 1986, pp. 399 ss.; CARLO CARDIA, *Il matrimonio concordatario tra nullità canoniche, nullità civili e divorzio*, in *Concordato e legge matrimoniale*, a cura di Salvatore Bordonali, Antonio Palazzo, Napoli, Jovene, 1990, pp. 395 ss.; GAETANO DAMMACCO, *Riflessioni sul c.d. processo di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, ivi, pp. 715 ss.; GAETANO LO CASTRO, *Competenza delibatoria e competenza diretta del giudice dello Stato sui matrimoni canonici trascritti (rileggendo un libro di S. Domianello)*, in questa «Rivista», III-IV, 1994, pp. 1065 ss.; EMMA GRAZIELLA SARACENI, *Ermeneutica della Cassazione sul matrimonio concordatario: tecniche costruttive e definitorie nei confini labili della giurisdizione*, in questa «Rivista», 3-4, 2008, pp. 677 ss.; ANTONIO INGOGLIA, *Notazioni brevi in tema di pregiudizialità tra processo canonico di nullità e azione civile di scioglimento del matrimonio*, in questa «Rivista», 2009, 1-2, pp. 299 ss.; GABRIELE FATTORI, *L'efficacia civile delle nullità matrimoniali canoniche. Il ruolo guida della Cassazione e le dinamiche di delibazione nella nuova giurisprudenza di legittimità*, in questa «Rivista», 2010, 1-2, pp. 297 ss.; PAOLO MONETA, *Poteri dello Stato e autonomia della funzione giudiziaria ecclesiale*, in *Scritti in onore di F. Bolognini*, Cosenza, Pellegrini, 2011, pp. 384 ss.; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Libertà religiosa e riserva di giurisdizione della Chiesa sui matrimoni concordatari: sentenze canoniche e ordinamento civile*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 2011; EADEM, *Matrimonio ed enti tra libertà religiosa e intervento dello Stato*, Milano, Vita e Pensiero, 2012, pp. 75 ss.; LUIGI LACROCE, MICHELE MADONNA, *Il matrimonio concordatario nella giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in questa «Rivista», 3-4, 2012, pp. 753 ss.; NICOLA COLAIANI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, ivi, 26, 2014; ILIA PASQUALI CERIOLI, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, ivi, 27, 2014; MARCO CANONICO, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche, ovvero il cammello per la cruna dell'ago*, ivi, 25, 2015; ENRICO QUADRI, *Il nuovo intervento delle sezioni unite in tema di convivenza coniugale e delibazione*

Invero, fin troppo spesso si è assistito a dei tentativi (specie da parte di soggetti convenuti in giudizio timorosi delle conseguenze patrimoniali della delibazione) volti ad ampliare a dismisura i tempi del processo canonico al fine di impedire (magari portando l'altra parte allo sfinimento processuale) o di ritardare il più possibile il corso della giustizia canonica⁸.

Non è il caso, in questa sede, di dilungarsi a trattare dei rapporti tra giurisdizione canonica e civile in Italia, ma pare opportuno ricordare che la forte disparità di trattamento economico conseguente alla cessazione degli effetti civili del matrimonio rispetto a quanto previsto in sede di delibazione ha, per molto tempo, causato (in diversi casi) un'alterazione del senso e dello scopo del processo canonico. Esso, infatti, è stato a lungo considerato (e in parte ancora lo è) come un mero strumento da utilizzare non già per ragioni spirituali bensì surrettiziamente al solo scopo di dotarsi di un'arma da utilizzare in sede civile per sottrarsi agli obblighi di mantenimento verso l'ex coniuge economicamente più debole⁹.

In effetti, anche la terminologia adottata dal legislatore canonico nel varare la riforma dell'appello appare orientata proprio nel senso di evitare un uso distorto e subdolo del pur fondamentale diritto all'appello. Il *Motu proprio Mitis Iudex* si esprime, infatti, in termini di appello "meramente dilatorio" e non di appello "evidentemente infondato" come pure sarebbe stato lecito attendersi. Neanche si utilizza il termine "improcedibilità" dell'appello che, tecnicamente, riguarda i vizi congeniti dell'atto d'impugnazione che impediscono di instaurare validamente il giudizio di gravame¹⁰.

In altri termini, argomentando dalla terminologia adottata (*appellatio mere evidenter dilatoria*), sembra quasi che il tribunale d'appello debba guardare

delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, «La nuova giurisprudenza civile commentata», 2, 2015, pp. 47-60; FABIANO DI PRIMA, MARCO DELL'OGGIO, *L'incrinatura del principio concordatario in materia matrimoniale. Rilievi critici sulla prolungata convivenza come limite alla delibazione*, «Norma. Quotidiano d'informazione giuridica» (www.norma.dbi.it), maggio 2016; CHIARA MINELLI, *Matrimonio canonico e Cassazione. Le sfide della ragionevolezza*, in *Ius Ecclesiae*, I, 2018, pp. 151 ss.

⁸ Sul punto MARCO CANONICO, *La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni*, in «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», cit., 23, 2019.

⁹ Sul punto, Cass. civ., Sez. I, 18 settembre 2013, n. 21331 (commentata, tra gli altri, da MARCO CANONICO, *Nullità matrimoniale e pretesa sopravvivenza dell'assegno divorzile*, in «Diritto Famiglia Persone», I, 2014, pp. 124 ss.

¹⁰ Come ricorda PAOLO MONETA, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, cit., "rimane ferma la necessità di procedere a un accertamento preliminare sulla esistenza dei requisiti di natura processuale previsti dal diritto per la proposizione dell'appello. Se l'appello è proposto fuori termine, non è stato regolarmente proseguito o stato rinunciato, esso verrà dichiarato inammissibile, senza che si debba procedere a ulteriori accertamenti. Superato questo primo gradino, il collegio giudicante istituito presso il tribunale di istanza superiore deve passare ad accertare la non manifesta dilatorietà dell'appello" (p. 13).

non tanto e non solo ai motivi giuridici che possono rendere l'appello più o meno fondato in diritto, bensì anche a quelli "metagiuridici", siano essi personali o magari (per il caso di eventuale delibazione) economici che possono avere indotto la parte soccombente (che si opponeva alla nullità) a proporre appello, respingendo, così, *in limine litis* appelli fondati su motivazioni moralmente discutibili.

Tuttavia, se così fosse, si tratterebbe di una valutazione assai discutibile in quanto, comporterebbe una "vivisezione del comportamento complessivamente tenuto" fatta allo scopo di verificare che la parte "non è animata da un anelito di giustizia e da amore per la verità, ma da più bassi intenti di rancore, vendetta e rappresaglia che non possono non suscitare apprensione per la loro lampante discutibilità (*de internis non iudicat praetor*)"¹¹.

3. Il concetto di "appellatio mere evidenter dilatoria" nel decreto in esame

Il decreto in commento si segnala per applicare in modo deciso il filtro all'appello non ammettendo – nel caso sottoposto all'attenzione del turno rotale – alla trattazione il ricorso presentato dalla parte convenuta avverso una decisione affermativa del Tribunale ecclesiastico di Seattle che aveva dichiarato la nullità del matrimonio in questione "*ob mulieris gravem defectum discretionis iudicii ex can. 1095, n. 2 et ob incapacitatem assumendi onera matrimonialia essentialia ex parte conventi, ad mentem can. 1995, n. 3*".

Il convenuto, non prestando acquiescenza alla decisione che aveva ritenuti fondati entrambi i capi di nullità adottati, aveva proposto appello "*per saltum*" direttamente alla Rota romana (*ex can. 1417, § 1 e 1444, § 1, 1*), nell'evidente speranza di avere un giudizio più rigoroso rispetto a quello di cui avrebbe usufruito nel locale tribunale ordinario di appello.

Tuttavia, il turno rotale investito del caso ha ritenuto di non ammettere alla trattazione l'appello – seppure regolarmente interposto e proseguito – ritenendolo, alla luce dei nuovi criteri stabiliti dal can. 1480, § 2 del *Mitis Iudex*, manifestamente dilatorio.

¹¹ In tal senso GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi (parte seconda)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statochiese.it), marzo 2016, pp. 58-59, la quale conclude affermando: "Circola invero, nel Motu Proprio un generale sfavore per l'appello: è vero che esso allunga inevitabilmente i tempi del processo, ma la sua funzione è essenziale al servizio della verità. La possibilità di appellare le sentenze e di riesaminare le valutazioni del primo giudice (tendenzialmente stese per iscritto: da ciò la fissazione del principio della scrittura, all'epoca in funzione altamente garantista) è stata un capitale traguardo di civiltà, cui la Chiesa, nella storia, non è estranea, anzi ha ricoperto un ruolo cruciale. Un'eredità, dunque, che non va sperperata" (p. 63).

I giudici rotali, dopo avere opportunamente precisato che “*omnis appellatio in se est dilatoria, quatenus ultimam iudicii definitionem suapte natura dilata*”, chiariscono cosa si debba intendere per “*appellatio mere dilatoria*” la quale ricorrerebbe ogni qual volta che “*ex attenta tabularum analysi earumque cum lata sententia collatione, rationabiliter constat ope allatorum argumentorum nullimode prolatam decisionem reformatum iri in novo celebrando gradu*”.

Fin qui nulla da eccepire nel ragionamento giuridico posto in essere dal turno rotale che sembra fondare l’ammissibilità dell’appello su una valutazione critica basata sugli “*allatorum argumentorum*” proposti nell’atto di appello da valutarsi “*rationabiliter*”, in linea con quanto caratterizza strutturalmente questa forma di impugnazione.

Il decreto non si ferma, però, a questa prima condivisibile affermazione ma – nel tentativo di chiarire quali siano gli elementi che possono indurre ad ammettere a trattazione un appello – giunge ad una conclusione che non pare del tutto persuasiva.

Si legge nel decreto in esame: “*evidentia equidem indolis impugnationis mere dilatoria e tunc habetur, cum peculiaris soliditas probationum atque argumentorum, quibus affirmativa decisio innititur nulla probabilitate scalpi poterit in renovanda tractatione*”.

In altri termini, secondo il turno rotale, per superare il filtro previo all’ammissibilità dell’appello, occorre una valutazione critica circa la possibilità che, da un approfondimento istruttorio in sede di appello, emergano nuove prove o argomenti idonei a ribaltare la “*peculiaris soliditas probationum atque argumentorum*” su cui si basava la sentenza di primo grado.

Si richiede, cioè, una previsione altamente probabilistica che dovrà essere basata – come opportunamente precisato nel decreto in esame (dove si parla di “*attenta tabularum analysi*”) – non solo sulla sentenza ma anche sull’analisi degli atti istruttori raccolti in primo grado (cfr. art. 265, § 3 della *Dignitas Connubii*). Questi ultimi dovranno essere, dunque, attentamente vagliati dai giudici per potere giungere all’indispensabile certezza morale (can. 1608) richiesta per rigettare *in limine* l’appello, trattandosi di una decisione che rischia di comprimere significativamente l’esercizio del diritto di difesa della parte appellante (cfr. can. 1620, n. 7)¹².

¹² Come ricorda GIAN PAOLO MONTINI, *L'appello in una causa di nullità matrimoniale*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 22, 2009, pp. 324-328 (sia pure con riferimento al processo di cui all’ormai abrogato can. 1682, § 2) “una delle *cruces interpretum* di maggiore spessore che furono poste dalla nuova normativa sul *processus brevior*, riguardò la funzione degli atti di primo grado in relazione alla decisione di conferma: i giudici della conferma rendono il *decretum confirmatorium* in base alla (sola) sentenza (affermativa) di primo grado oppure esaminano anche (tutti) gli atti di primo grado.

Occorre, a questo punto, chiedersi se il filtro richiesto dal turno rotale sia eccessivamente stringente oppure se risulti adeguato a realizzare quello che è uno degli assi portanti della riforma processuale voluta da Papa Francesco, ossia la celerità dei processi.

Si tratta di un principio assiomatico del *Mitis Iudex* che ha introdotto una serie di nuovi istituti processuali (tra cui il *processus brevior*) per giungere ad una definizione rapida dello *status personarum* dei fedeli, evitando lungaggini processuali che possano risultare persino nocive per la *salus animarum fidelium*, giusto il noto brocardo per cui *iustitia retardata est iustitia denegata*. Tale sembra, infatti, l'intenzione del turno giudicante quando afferma che: "*exinde iudiciorum oeconomia, sicut et fidelium interesse statum suum personalem definiendi – eundemque fortasse ad regulam canonicam redigendi – abs dubio postulant ne inutiliter tempus teratur ad ulterius firmandum quod iam ex actis et probatis satis superque firmum patet*".

D'altro canto, il can. 1680, § 2 limita gravemente l'esercizio del fondamentale diritto di appello e, dunque, proprio per questa ragione, dovrebbe essere soggetto ad una stretta interpretazione in base ai principi generali (cfr. can. 18).

A ben vedere la scelta ermeneutica operata dal decreto in esame non pare realizzare un apprezzabile equilibrio tra le citate contrapposte esigenze, nonostante venga affermato che si potrà negare l'appello solo nel caso in cui sia "*rationabiliter*" ipotizzabile che l'appellante non abbia alcuna possibilità ("*nulla probabilitate*") di ribaltare la decisione di primo grado.

Tuttavia, leggendo bene nel contesto le due ora citate espressioni latine, è interessante notare che l'espressione "*nulla probabilitate*" (per quanto parzialmente bilanciata dall'avverbio "*rationabiliter*") utilizzata nel decreto sembra, in realtà, alludere ad un tipo di valutazione molto stringente per ammettere l'appello.

In altri termini, sembra che il turno rotale ritenga non sufficiente la mera possibilità della riforma della sentenza bensì che sia necessaria la certezza della stessa.

Il decreto sembra subordinare l'ammissibilità dell'appello al fatto che l'appellante si dimostri – sin dall'atto di *interpositio* (dove, peraltro, non sono

Le posizioni dottrinali, da un lato e, ancor di più, le prassi processuali, dall'altro elaborarono una serie di diverse ipotesi, sorrette da correlative ragioni". L'A. conclude affermando che "l'inquadramento reale del prescritto del can. 1682, § 2 nella dinamica dell'appello richiede necessariamente, in modo analogo a quanto accade in primo grado (can. 1640) l'esame degli atti da parte dei singoli giudici del collegio". Si tratta di conclusioni che sembrano potersi estendere anche al caso di reiezione *in limine* dell'appello *ex can.*, 1680, § 2, essendo due valutazioni certamente assimilabili, in quanto compiute dal tribunale di appello aventi carattere preliminare rispetto all'instaurarsi di un giudizio ordinario di appello e incidendo entrambe sull'esecutività della sentenza affermativa di prima istanza.

neppure richiesti i motivi di appello)¹³ e *prosecutio* o, al più tardi, dalle *animadversiones* (presentate *ex can.* 1680, § 2) – in grado di produrre nuovi elementi, non solo argomentativi bensì anche probatori, aventi un grado di novità tale da fare ragionevolmente ritenere (“*visa sententia et perpensis animadversionibus*”) di potere ribaltare l’esito del giudizio di primo grado.

Potrebbe, dunque, non essere idoneo a superare il filtro di cui al can. 1680, § 2 un appello che contenga soltanto una specifica parte argomentativa volta a contestare le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, ad esempio l’errata interpretazione di una norma o la sua errata applicazione alla fattispecie concreta e la relativa rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Se così fosse, si avrebbe che, per l’ammissibilità dell’appello, occorrerebbe portare all’attenzione del tribunale *ad quem* nuovi elementi (*nova argumenta vel probationes*) che siano “*gravissima*” e, addirittura “*decretoria*”, con un’eccessiva e indebita compressione dello *ius appellationis*.

4. La nuova struttura dell’appello nel contesto del Codice

Pare opportuno, a questo punto della nostra analisi, verificare la coerenza della soluzione ermeneutica proposta dalla Rota Romana con il generale tessuto connettivo del vigente Codice di diritto canonico.

A tal proposito, per verificare la coerenza sistematica dell’interpretazione fornita dal turno rotale, si può utilizzare il più ampio – ma sempre utile – criterio ermeneutico costituito dai “luoghi paralleli” (cfr. can. 17). Criterio che, nel nostro caso, viene supportato da un preciso riscontro normativo rappresentato dal can. 1640, a mente del quale: “nel grado di appello si deve procedere allo stesso modo che in prima istanza, con gli opportuni adattamenti (*congrua congruis referendo*)..”.

Applicando detto principio interpretativo, si può richiamare quanto disposto dal can. 1505, § 2, 4° – in materia di reiezione del libello – dove, tra le ragioni per respingendo, vi è proprio l’evidenza (*certo pateat*) che il *libellus litis introductorius* manchi *ictu oculi* di qualsiasi fondamento (*quolibet fundamento*) e che neppure esso potrà emergere dallo svolgimento del successivo processo.

In altri termini, a differenza del quadro normativo preesistente alla riform-

¹³ Cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II, Pars dinamica, Editio quarta*, Editrice Pontificia Università Gregoriana, 2015, p. 535. L’A. ricorda anche come, a mente delle *Normae Romanae Rotae* (art. 105), “in Rota romana si escludono tradizionalmente le *causae de statu personarum* dall’obbligo di *gravaminis motiva innuere*”; JOACHIN LLOBELL, *Questioni circa l’appello e il giudicato nel nuovo processo matrimoniale. (Con brevi considerazioni sul “Tavolo di lavoro” per l’Italia)*, in *Ephem. iur. can.*, LVI, 2016, p. 416 ss.

ma, nel diritto oggi vigente la *ratio* e la natura della "*quaestio de legitimitate appellationis*" finisce col corrispondere alla "*quaestio de libelli reiectione*"¹⁴. Vale a dire che il criterio adottato dalla Rota per respingere quello che si potrebbe definire come "*libellus appellationis introductorius*", sembrerebbe seguire un orientamento generalizzato adottato dal codice allorquando si tratta di iniziare un nuovo *step* processuale¹⁵.

Tuttavia, pare opportuno notare che, attesi i tempi brevissimi previsti dal diritto per l'appello (i c.d. "*fatalia appellationis*"), il rigetto dello stesso implicherà inevitabilmente la c.d. "consumazione dell'impugnazione", ossia la perenzione dello *ius appellandi*, vale a dire l'impossibilità di ripresentare lo stesso debitamente emendato¹⁶. Ciò costituisce, però, una significativa differenza con quanto previsto in caso di reiezione del libello, dove è possibile ripresentare – senza termini fatali di decadenza che "*prorogari non possunt*" (can. 1465, § 1) – l'atto introduttivo del giudizio opportunamente emendato in modo da favorire l'accoglimento dello stesso (can. 1505, § 3).

Anche a prescindere dalle osservazioni sin qui fatte, il criterio ermeneutico indicato dal decreto in esame presenta, però, un ulteriore profilo di criticità rispetto al più generale impianto codicistico che pare opportuno evidenziare.

Invero, come si è in parte accennato, secondo i rigorosi e stringenti parametri proposti dal turno rotale, l'ammissibilità dell'appello dovrebbe essere fatta valutando, *ex ante*, se l'appellante sia in grado di addurre non già delle mere censure alla sentenza impugnata (come è connaturato all'istituto dell'appello), bensì nuove prove e argomenti che siano dotati di una gravità argomentativa e di una *vis probatoria* tale da inficiare la "*peculiaris soliditas*" delle prove su

¹⁴ Con riferimento al quadro normativo precedente alla riforma cfr. GIAN PAOLO MONTINI, *Alcune questioni in merito al can. 1631*, in *Periodica de re canonica*, 99, 2010, 2015, pp. 318-319. L'A. ricorda che "la dottrina appare sufficientemente concorde nell'affermare che proprio l'esame del libello in appello sfugga all'applicazione della normativa prevista per il primo grado". Per questo motivo la dottrina tradizionale affermava che "*libello appellationis introductorio applicari non possunt quae statuuntur de libello litis introductorio*" (M. LEGA, *Commentarius in iudicia ecclesiastica iuxta Codicem Iuris Canonici*, II, A.L.C.I., Romae, 1939, p. 989).

¹⁵ A riprova di quanto sostenuto nel testo si rinvia a MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, settima edizione, Ediurcla, Roma, 2020, pp. 605. L'A., dopo avere affermato che "l'istituto dell'impugnazione risponde alla possibilità, mai esclusa, di errore o ingiustizia nelle decisioni del giudice", precisa proprio che "si tratta di un'attività processuale parallela all'introduzione della causa e che risponde ad un prolungamento dell'interesse che le diede inizio... per questa ragione nella fase di impugnazione si applicano tutti i principi che fanno capo all'iniziativa di parte".

¹⁶ L'espressione, entrata nell'uso comune nella forma di "consumazione dell'impugnazione" è di FRANCESCO CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Soc. Ed. del Foro Italiano, Roma, 1941, p. 437. Con questa espressione si indica il principio in base al quale "l'impugnazione proposta, se per qualsiasi motivo il procedimento non giunge alla sua definizione cioè alla decisione sulla rescissione o sulla riforma della sentenza impugnata, non può essere riproposta", pur se il termine per proporre l'impugnazione non è ancora decorso.

cui risulta fondata la sentenza di primo grado impugnata.

Nuove prove ed argomenti che, come detto, devono essere evidentemente presentate nello stesso atto di appello o, al più tardi, nelle *animadversiones* presentate *ex can.* 1680, § 2.

In altri termini, così argomentando, si viene a porre una sorta di preclusione probatoria inusitata per il diritto canonico processuale (e certamente non presente nel caso di *libellus litis introductorius*), specie quando si tratti di cause che riguardano il bene pubblico (come nel caso di *status personarum*). A riprova di ciò basti citare il can. 1600 che prevede la possibilità – sia pure a certe condizioni – di presentare prove persino “*post conclusionem in causa*” per non precludere, per ragioni meramente formali, il superiore interesse all’accertamento della verità e, dunque, per salvaguardare la giustizia sostanziale¹⁷.

Per non dire che la disciplina processuale non solo non richiede alcuna motivazione per l’interposizione dell’appello dinnanzi al tribunale che ha emanato la sentenza, ma prescrive che nell’atto di prosecuzione siano indicati solo i motivi dell’appello (“*indicatis appellationis rationibus*”).

In particolare, si vuole evidenziare che il can. 1634 (al quale, peraltro, lo stesso can. 1680, § 1 rinvia) stabilisce che è bastevole (“*sufficit*”) che l’appellante chieda al giudice di emendare la sentenza impugnata indicando le relative “*rationes appellationes*”. In altri termini, la norma generale in materia di appello richiede solo l’indicazione di argomentazioni logico-giuridiche aventi lo scopo di contestare le motivazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della sentenza impugnata.

Inoltre, richiedendo per l’ammissibilità dell’appello la necessità di presentare subito al giudice *ad quem* nuove e gravi prove o argomenti entro il termine perentorio (“*intra terminum praestitutum*”) stabilito dal giudice *ad quem* (cfr. can. 1480, § 2) si finisce per accostare l’appello – fino quasi a confonderlo – al diverso istituto della *Nova Causae propositio* di cui al can. 1644.

Come è noto, ai fini della concessione del rimedio straordinario della nuova proposizione della causa, viene utilizzato – non solo dal legislatore ma anche dalla giurisprudenza – proprio il criterio della “probabilità della riforma della decisione impugnata”¹⁸ che deve basarsi su “*novis iisque gravibus pro-*

¹⁷ Ancora si può citare lo *ius singulare* della Rota Romana dove la conclusione della causa avviene addirittura solo dopo la discussione, con la possibilità per le parti di chiedere la riapertura della fase istruttoria anche dopo la presentazione delle rispettive difese. Si legge nell’art. 80 delle *Normae*: “*exinde nequeunt partes novas probationes exhibere. Fas erit tamen Ponenti novas admittere probationes, si agatur de causis, quae numquam transeunt in rem iudicatam*”.

¹⁸ Così GIAN PAOLO MONTINI, *Dopo la decisione giudiziale: appello e altre impugnazioni*, in AA.VV., *La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco*, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, Milano, 2016, p. 114.

bationibus vel argumentis... allatis" da presentarsi proprio "*ad superius tribunal*" (così can. 1644). Le *probationes* possono essere sia quelle previste dal Codice (documenti, testimoni, perizie, ecc.) sia "*cuiuslibet generis*"; invece gli *argumenta* sono le ragioni, le argomentazioni e i motivi¹⁹.

Così ragionando, si rischia, però, di equiparare l'appello che è un rimedio ordinario di impugnazione della sentenza, alla nuova proposizione della causa che, invece, è un mezzo straordinario di impugnazione della cosa giudicata (o, *rectius*, quasi giudicata trattandosi di sentenze in materia di *status personarum*).

Come è stato rilevato da parte della dottrina, ponendo dei "limiti al diritto di appello non previsti dalla normativa comune", si rischia di sostituire al *favor matrimonii* un *favor nullitatis* che, però, sembra andare contro l'impianto tradizionale del sistema giuridico matrimoniale imperniato sul principio per cui "*matrimonium gaudet favorem iuris*" (can. 1060)²⁰.

In ogni caso, il decreto in esame fonda, in ultima analisi, la sua scelta di limitare il diritto di appello – subordinandolo alla presentazione immediata di nuove prove (cioè prima ancora di iniziare il giudizio di seconda istanza) – su di un'esigenza di economia processuale che trova il suo fondamento non solo nel recente Magistero pontificio ma anche nei principi storicamente consolidati del diritto canonico.

Si legge nel decreto: "*Opportune recolamus monitionem Maximi illius Pontificis, Pii PP. XII, ulterius inquirendum non esse, certitudine morali iam adepta: «non si dovrà insistere, con notevole aggravio delle parti, perché si adducano nuove prove per raggiungere un grado ancor più elevato. L'esigere la più grande possibile sicurezza, nonostante la corrispondente certezza che già esiste, non ha giusta ragione ed è da respingersi» (Allocutio ad Rotam Ro-*

¹⁹ Al fine di comprendere in cosa consista la "*novitas*" e la "*gravitas*" dei nuovi argomenti e delle nuove prove si rinvia alla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica riportata da GIAN PAOLO MONTINI, *De iudicio contentioso ordinario. De processibus matrimonialibus. II, Pars dynamica*, cit., pp. 604-606.

²⁰ COSÌ PAOLO MONETA, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, cit., p. 7, secondo cui: "la prima considerazione che viene da fare è che il regime speciale ora riservato alle sentenze affermative assume una caratterizzazione fondamentale in certo senso rovesciata rispetto a quanto in precedenza avveniva. Ciò che caratterizzava queste sentenze nel passato regime era la loro intrinseca debolezza: al punto da restare prive di effetti giuridici in mancanza di una loro conferma da parte di un tribunale di istanza superiore. Ora non solo si attribuisce piena operatività anche alla prima sentenza affermativa, ma si pongono dei limiti al diritto di appello non previsti dalla normativa comune. Da un *favor matrimonii*, chiaramente percepibile alla base della precedente disciplina, sembra dunque si sia passati a un *favor nullitatis*, ossia a un criterio preferenziale che non trova riscontro nei principi generali che tradizionalmente caratterizzano il regime matrimoniale". L'Autore conclude precisando che: "In realtà, l'intento e lo spirito che sta alla base della nuova legislazione non è quello di favorire la nullità, ma di favorire la ricerca e l'accertamento della nullità. Si è infatti sempre più chiaramente avvertito che la nullità non costituisce un evento del tutto marginale, relegato a casi eccezionali, ma una situazione che caratterizza un rilevante numero di matrimoni".

manam diei 1 octobris 1942, AAS 34 [1942], p. 343, n. 5). Quod ceterum congruit cum Regula Iuris inde ab aetate classica in Ecclesia observata: «Eum, qui certus est, certiorari ulterius non oportet» (R. I. 31)»²¹.

L'esigenza di operare un giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello avrebbe, quindi, la sua profonda ragion d'essere in esigenze di economia processuale, dovendosi basare sul principio che per dichiarare la nullità di un matrimonio non è necessario acquisire la certezza assoluta bensì solo quella "morale" di cui al can. 1608, §§1 e 4.

In altri termini, anche in sede di filtro rispetto all'appello proposto si dovrà stabilire se sia necessario raccogliere nuove ed ulteriori prove ai fini della necessaria certezza morale per dichiarare nullo il matrimonio oggetto del giudizio, oppure se la "*peculiaris soliditas*" delle prove su cui risulta fondata la sentenza di primo grado impugnata sia bastevole e, dunque, sia tale da non meritare, già *prima facie*, un ulteriore dispendio di energie processuali²².

Così argomentando, la valutazione della non manifesta dilatorietà dell'appello sarebbe riconducibile a quella dell'inutilità di esso ai fini dell'acquisizione della certezza morale qualora quest'ultima fosse già stata raggiunta sulla base dell'esame congiunto della sentenza di primo grado e degli "*adiunctis*

²¹ È curioso notare che il decreto non cita la più recente allocuzione alla Sacra Rota di Papa San Giovanni Paolo II che, nel 1980, ha ripreso il tema della necessità della certezza morale giungendo, però, a conclusioni più rigorose. Si legge nella citata allocuzione: "Facendo tesoro della dottrina e della giurisprudenza sviluppatasi soprattutto in tempi più recenti, Pio XII dichiarò in modo autentico il concetto canonico di certezza morale nell'allocuzione rivolta al vostro tribunale il 1 ottobre 1942... Ecco le parole che fanno al caso nostro: 'Tra la certezza assoluta e la quasi-certezza o probabilità sta, come tra due estremi, quella certezza-morale della quale d'ordinario si tratta nelle questioni sottoposte al vostro foro... Essa, nel lato positivo, è caratterizzata da ciò che esclude ogni fondato o ragionevole dubbio e, così considerata, si distingue essenzialmente dalla menzionata quasi-certezza; dal lato poi negativo, lascia sussistere la possibilità assoluta del contrario, e con ciò si differenzia dall'assoluta certezza. La certezza, di cui ora parliamo, è necessaria e sufficiente per pronunciare una sentenza'. Di conseguenza a nessun giudice è lecito pronunciare una sentenza a favore della nullità di un matrimonio, se non ha acquisito prima la certezza morale sull'esistenza della medesima nullità. Non basta la sola probabilità per decidere una causa. Varrebbe per ogni cedimento a questo riguardo quanto è stato detto saggiamente delle altre leggi relative al matrimonio: ogni loro rilassamento ha in sé una dinamica impellente, "*cui, si mos geratur, divortio, alio nomine tecto, in Ecclesia tolerando via sternitur*" (*Epistola Cardinalis Praefecti Consilii pro Publicis Ecclesiae Negotiis ad Praesidem Conferentiae Episcopalis Confoederatorum Statuum Americae Septemtrionalis, die 20 iunii 1973*)" Così San Giovanni Paolo II, Allocuzione alla Sacra Romana Rota del 4 febbraio 1980, n. 6, in GRZEGORZ.ERLEBACH (a cura di), *Le allocuzioni dei sommi pontefici alla Rota romana (1939-2003)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, p. 218.

²² Sul punto cfr. PAOLO MONETA, *L'appello nel nuovo processo matrimoniale*, cit., per il quale "non bisogna dimenticare che siamo nell'ambito di un giudizio preliminare di ammissibilità dell'appello: non occorre quindi che il giudice acquisisca la certezza morale sulla giustizia della decisione appellata, ma che accerti soltanto che la richiesta di riesame non risulti, sin da un primo esame, meritevole di essere ammessa alla trattazione e a un processo in contraddittorio, perché chiaramente inidonea a mettere in discussione tale pronuncia" (p. 14).

et probatis" su cui essa si fonda.

Alla luce di dette considerazioni, il decreto, dopo avere lodato l'operato dei giudici di primo grado asserendo che: "*Enimvero appellata sententia collectas probationes critico examini supposuit et in apta tabula concinnavit, probandis logicis nexibus inter easdem institutis, ex iisdem tandem conclusiones depromens quas infrascripti Patres plane asciscunt, quin necesse sit totam materiam denuo pervolvere*", conclude rigettando l'appello: "*omnia proinde acta e probata uno conspectu amplectentes, infrascripti Patres pro suaso habent appellationem propositam evidenter mere dilatoriam existere ideoque confirmandam esse primi gradus sententiam*".

5. La tutela del *bonum familiae* e l'ammonizione alle parti *ex can. 1691, § 1*

Un ulteriore – e parimenti rilevante – aspetto del decreto in esame riguarda il monito rivolto alle parti in causa che, in primo grado, si erano distinte per una forte ma purtroppo (come ben sanno gli operatori dei tribunali) non insolita contrapposizione e acredine sia processuale che personale.

Si afferma nel decreto: "*Ad mentem denique can. 1691, § 1 Patres officium advertunt partes monendi, ne prolem quoquomodo involvant in contentionem inter se exortam – quam utinam componere tandem satagant, saltem pro bono filiorum!*".

In particolare, il decreto ammonisce le parti a non utilizzare i figli come armi da utilizzare in una guerra interna tra le parti. Significativa in merito è, infatti, la seguente affermazione che viene riportata citando l'Esortazione apostolica *Amoris Laetitia* del 2016: "*It is irresponsible to disparage the other parent as a means of winning a child 's affection, or out of revenge or self-justification. Doing so will affect the child's interior tranquillity and cause wounds hard to heal*" (*Adh. ap. Amoris laetitia, n. 245*)²³.

L'ammonizione contenuta nel decreto acquista una sua peculiare rilevanza ove la si rapporti al magistero in materia familiare di Francesco che, sin dai primi atti del suo pontificato, ha prestato una speciale attenzione a questa così

²³ Sull'*Amoris laetitia* si rinvia a MAURIZIO GRONCHI, *Amoris Laetitia. Una lettura dell'Esortazione apostolica postsinodale sull'amore nella famiglia*, Cinisello Balsamo, 2016; PAOLO MARTUCELLI, *Spunti di riflessioni sull'Amoris laetitia: vivere il matrimonio e la famiglia nella gioia*, in AA.VV., *Le sfide della famiglia tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell'Amoris Laetitia*, a cura di P. Palumbo, cit., pp. 1 ss.; PAOLO PALUMBO, *Questioni di diritto di famiglia: il contributo dell'esortazione apostolica Amoris laetitia*, *ibidem*, pp. 47 ss.; PIERO BARBERI, *Il discernimento nell'Amoris Laetitia*, Pessano con Bornago (MI), 2017; FRANCESCO COCCOPALMERIO, *Il Capitolo ottavo della esortazione apostolica post sinodale Amoris Laetitia*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2017.

delicata tematica (si pensi all'Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi nel 2014 e in quella Ordinaria nel 2015).

In particolare – nel corso dell'allocuzione agli ufficiali del tribunale della Rota romana, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, svoltosi nella Sala Clementina il 29 gennaio 2021 – il pontefice è tornato sul tema del “*bonum familiae*” e ha ribadito che “la figura del *bonum familiae* va ben al di là del riferimento ai capi di nullità; nonostante che in passato si fosse aperto un certo spiraglio a un ipotetico capo di nullità connesso al *bonum familiae*”²⁴.

Invero, il pontefice ha ribadito che il “*bonum familiae*” è un valore fondamentale e “non può estinguersi *in toto* con la dichiarazione di nullità”.

La preoccupazione del pontefice è, in particolare, diretta agli eventuali figli nati in costanza del matrimonio che possono avere un nocumento dalla dissoluzione del nucleo familiare al cui interno sono nati. Afferma, sul punto, Papa Francesco: “Di fronte a un matrimonio che giuridicamente viene dichiarato nullo, la parte che non è disposta ad accettare tale provvedimento è comunque con i figli un *unum idem*. Pertanto, è necessario che si tenga conto della rilevante questione: che ne sarà dei figli e della parte che non accetta la dichiarazione di nullità? Finora tutto sembrava ovvio, ma purtroppo non lo

²⁴ In materia matrimoniale il concetto di “*bonum familiae*” si rinviene nel can. 1152 in materia di separazione dei coniugi “*manente vinculo*”, dove si parla di “*coniux, .. boni familiae sollicitus,...*”. In altri termini, vi è un preciso invito del Legislatore nei confronti dei coniugi a tenere in adeguata considerazione il “*bonum familiae*” che acquista, dunque, un peculiare rilievo giuridico pur senza divenire un quinto “*bonum matrimonii*” accanto ai “*tria bona agostiniana*” e al “*bonum coniugum*”. Sul tema del *bonum familiae* si rinvia a SIMONE RENNA, *La rilevanza giuridica da attribuire al “Bonum familiae” nella disciplina del matrimonio canonico*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2008. L’A. cita quale ideatore di questo nuovo *bonum* quale possibile nuovo motivo di nullità Mons. Serrano Ruiz che – nella sua Prolusione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario 2001 del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo del 2001 (prolusione ripetuta nello stesso anno anche al Tribunale Ecclesiastico Pugliese e in quello Salernitano/Lucano) – così si è espresso: “Il can. 1101, infatti, considera termine dell’atto positivo di volontà gli elementi essenziali del matrimonio. E il Legislatore ha lasciato deliberatamente alla giurisprudenza il lavoro di precisare ulteriormente la figura di questi elementi essenziali da mettere accanto alle proprietà essenziali del patto... Ma la questione che oggi ci interessa è la stretta vincolazione delle finalità: *bonum coniugum* – *bonum prolis* – *bonum consortii*, che non possono dare nel loro insieme altro risultato che il *bonum familiae*. E, pertanto, presupposta l’identificazione di questo *bonum familiae*, come abbiamo cercato di fare tanto nell’insieme dell’istituto come nelle aspirazioni (intenzioni) dei coniugi e nel *modo humano* ed esistenziale di realizzarle, ritroviamo nella famiglia un elemento essenziale del matrimonio poichè non possiamo pensare l’essenza della famiglia cristiana senza il matrimonio... on è detto che tutti questi risvolti non siano chiamati ad acquistare per sè stessi una certa consistenza ed autonomia in un ancora non troppo considerato *bonum familiae*... Vediamo, dunque, le possibilità senz’altro aperte al dialogo, di una recezione del *bonum familiae* nell’essenza del matrimonio e nelle sue ripercussioni procedurali nella prova della corrispondente nullità... Come già prima abbiamo in qualche modo suggerito a proposito del *consortium totius vitae* o del *bonum coniugum*, il *bonum familiae* è alle porte e attende una recezione precisa e rigorosa che integri l’immagine di una rinnovata e più completa ricognizione canonica del patto nuziale” (p. 85).

è...Quando si parla del bene integrale delle persone è necessario domandarsi come può questo avverarsi nelle molteplici situazioni in cui vengono a trovarsi i figli". Ecco perché il benessere spirituale e psicofisico dei figli dev'essere una preoccupazione costante della Chiesa.

In altri termini, il bene della famiglia, e soprattutto dei figli minori, anche nelle ipotesi di nullità matrimoniale, viene sempre al primo posto. Gli ex coniugi – sebbene non vivano più insieme ed anche se uno dei due ha scelto di dare vita a una nuova unione – rimangono genitori per sempre. Il bene che hanno costruito durante il matrimonio, poi naufragato, rimane un valore che nessuno può mettere in discussione. Quindi, anche se dal punto di vista giuridico vi sono i presupposti per arrivare alla nullità del matrimonio, l'amore tra i due coniugi ha determinato dei valori che, dal punto di vista teologico e umano, sono più importanti del mero dettato normativo.

Il papa si rivolge, conclusivamente, ai giudici rotali invitandoli, nelle loro sentenze, a "testimoniare questa ansia apostolica della Chiesa, considerando che il bene integrale delle persone richiede di non restare inerti davanti agli effetti disastrosi che una decisione sulla nullità matrimoniale può comportare"²⁵.

Alla luce di questa chiara espressione del Magistero pontificio sembra meglio comprendersi l'importanza del monito (*ex can. 1691, § 1*) contenuto nel decreto in esame che rappresenta uno degli strumenti a disposizione dei giudici ecclesiastici – nel rispetto dei vincoli di competenza giuridica in materia di separazione – per rispondere concretamente all'esortazione del papa.

6. Conclusioni.

Alla luce di quanto esposto, sembra evidente che nel diritto canonico attuale – in esito alla riforma del processo matrimoniale – sono stati innestati dei nuovi principi giuridici (come quello della celerità) che, però, rischiano di alterare l'impianto originario del codice creando delle distorsioni, se non dei veri e propri cortocircuiti normativi, di cui il decreto in esame è prova tangibile, con un effetto domino dalle incerte conseguenze.

In particolare, la soluzione ermeneutica, proposta dal decreto in esame, si segnala per l'apprezzabile tentativo di trovare un correttivo che tuteli adeguatamente sia l'interesse ad una celere definizione del processo nel prevalente interesse della *salus animarum fidelium*, sia il diritto alla difesa dell'appellante. Esso rischia, però, come si è detto, di rendere straordinario (e, dunque,

²⁵ Così FRANCESCO, *Discorso agli ufficiali del tribunale della Rota romana, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario del 29 gennaio 2021*, cit.

di difficile esperibilità) ciò che, nell'impianto originario del codice, doveva essere ordinario, cioè di più agevole e immediata praticabilità.

Invero, la riforma legislativa, messa ormai alla prova dell'attuazione pratica e dell'interpretazione giurisprudenziale, comincia a manifestare le sue prime criticità applicative che ci fanno comprendere come inserire, per così dire, a freddo delle nuove norme procedurali in un tessuto connettivo codicistico preesistente non è mai semplice e indolore.

Del resto, come è noto, ogni codice è composto da una rete di norme interconnesse tra loro da un collegamento di tipo logico-concettuale e sistematico. Quest'ultimo, a propria volta, è assai spesso fondato su un principio di reciproca interdipendenza logica e ontologica che si può sintetizzare nel noto brocardo latino "*simul stabunt simul cadent* che, forse, sarebbe stato opportuno tenere meglio in considerazione in sede di riforma.

Invero, come è noto, le impugnazioni sono da sempre una strettoia nella quale i processi subiscono rallentamenti, soprattutto in appello.

Altrettanto inevitabile è, pertanto, che qualsiasi legislatore, a cui stia a cuore una celere amministrazione della giustizia, tenti di porvi rimedio, con meccanismi di filtro d'accesso e/o di decisione rapida dell'appello che, però, devono essere in armonia col sistema giuridico complessivamente considerato. Vale a dire che detti meccanismi devono tenere conto degli effetti della loro previsione sulle altre regole del processo e, prima ancora, del ripetto delle garanzie apprestate dall'ordinamento per un corretto esercizio del diritto alla difesa.

Infine, sembra importante l'intervento contenuto nel decreto a sollecitare le parti al rispetto dei doveri scaturenti dal matrimonio dichiarato nullo che si inserisce perfettamente nel solco del Magistero di Papa Francesco che, proprio nella già citata allocuzione alla Rota Romana del 29 gennaio 2021 ha affermato l'importanza di non "lasciare al solo intervento delle autorità civili i fedeli sofferenti per giudizi non accettati e subiti", invitando il "vicario giudiziale... ad esercitare quella diaconia di tutela, cura e accompagnamento del coniuge abbandonato ed eventualmente dei figli, che subiscono le decisioni, seppur giuste e legittime, di nullità matrimoniale".

Si tratta di un'affermazione di indubbio rilievo morale che, però, potrebbe avere delle interessanti ripercussioni giuridiche anche sul piano del diritto concordatario.

Invero, sembra che il pontefice voglia quasi rivendicare una sorta di competenza aggiuntiva dell'autorità ecclesiastica nell'azione volta a fare rispettare i doveri scaturenti dal matrimonio fallito ed esitato in una declaratoria di nullità, allorché afferma che non si può "lasciare al solo intervento delle autorità civili i fedeli sofferenti per giudizi non accettati e subiti".

Con riferimento alla situazione italiana, non si comprende, allo stato dell'arte, come tale eventuale rivendicazione di competenza possa coniugarsi con gli impegni assunti in sede pattizia che non prevedono alcuna forma di collaborazione in materia di separazione, di assegnazione dei figli e di provvedimenti conseguenziali, limitando il ruolo del giudice ecclesiastico a delle mere ammonizioni di carattere pastorale prive di concrete ricadute giuridiche²⁶.

Tuttavia, si può contestualizzare l'invito del pontefice ricordando che la legge canonica prevede la separazione in stretto legame con le garanzie sul mantenimento del *bonum familiae* (can. 1152). Il coinvolgimento formale del vescovo nel dettare per decreto la separazione (can. 1692), esortando su quanto sia necessario per assicurare il bene integrale della famiglia legittima, avrebbe il vantaggio di sottrarre la questione dall'esclusivo giudizio soggettivo del fedele o dai soli provvedimenti dello Stato, comprensibilmente incompleti su importanti elementi di natura relazionale ed educativa.

Nella sua decisione il vescovo potrà, dunque, stabilire quanto favorisca l'armonia tra i coniugi separati in forza del superiore interesse dei figli, ivi inclusa la loro educazione religiosa tutelando, in tal modo, la parte relativa alla separazione di interesse più squisitamente canonistico.

²⁶ A mente dell'art. 55 del Decreto Generale sul matrimonio della Conferenza Episcopale italiana del 1990, "Di norma le cause di separazione tra i coniugi siano trattate avanti l'autorità giudiziaria civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dei fedeli di accedere alla giurisdizione ecclesiastica quando essi siano legati da vincolo soltanto religioso o quando lo richiedano ragioni di coscienza" (*Notiziario CEI*, 1990, 275).